

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

relativa alla modifica del codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato DRAFT

1. INTRODUZIONE

1. L'Unione europea è firmataria della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ("convenzione"). L'Unione applica la convenzione alle sue istituzioni mediante il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ("regolamento (UE) n. 1367/2006").
2. Le decisioni in materia di aiuti di Stato adottate dalla Commissione sono escluse dall'ambito di applicazione del regolamento n. 1367/2006. Nel caso ACCC/C/2015/128, il comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus ha riscontrato una violazione della convenzione da parte dell'Unione per non aver concesso a membri del pubblico l'accesso a procedimenti amministrativi o giudiziari al fine di contestare le decisioni adottate dalla Commissione in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, che violano il diritto dell'Unione in materia ambientale².
3. Come stabilito nel regolamento [xx]³ della Commissione, per dare seguito al suddetto riscontro, l'Unione deve istituire un meccanismo di riesame interno. Conformemente all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio⁴, tale meccanismo si applica alle decisioni definitive della Commissione in materia di aiuti di Stato che concludono un procedimento di indagine formale a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nei casi in cui dette decisioni hanno come base giuridica l'articolo 107, paragrafo 3, lettere a), c), d) ed e), TFUE, nonché la prima parte dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE (aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo). Come stabilito nel regolamento [xx] della Commissione, allo Stato membro notificante deve essere chiesto di confermare che né l'attività oggetto di un aiuto di Stato né alcuna

¹ Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13,

ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1367/oj>.

² Cfr.: https://unece.org/env/pp/cc/accc.c.2015.128_european-union.

³ Regolamento [xx] della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004, del 21 aprile 2004, della Commissione recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁴ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1589/oj>).

caratteristica della misura di aiuto di Stato notificata che è indissolubilmente legata all'oggetto dell'aiuto viola il diritto ambientale dell'Unione⁵.

4. La presente comunicazione modifica il codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato ("codice delle migliori pratiche"). Essa stabilisce la procedura di riesame interno e definisce quali entità hanno il diritto di presentare una richiesta di riesame interno ("richiesta") alla Commissione, le condizioni della richiesta, la sua portata e i termini applicabili.
5. Inoltre, la Commissione dispone nel frattempo di maggiore esperienza riguardo alla fase di pre-notifica di cui alla sezione 3 del codice delle migliori pratiche e ha constatato che i contatti pre-notifica con gli Stati membri si protraggono in genere più a lungo, soprattutto nei casi complessi. La durata di sei mesi della fase di pre-notifica dovrebbe pertanto essere adeguata di conseguenza e portata a 12 mesi.
6. Infine, la Commissione osserva di non aver mai fatto ricorso alla procedura semplificata per casi semplici di cui alla sezione 6 del codice delle migliori pratiche. Tale procedura dovrebbe pertanto essere soppressa.

2. MODIFICHE DEL CODICE DELLE MIGLIORI PRATICHE

7. Dopo l'attuale sezione 11 ("Controllo") è inserita una nuova **sezione 11**, con la seguente dicitura:

"11. Meccanismo di riesame interno a seguito delle conclusioni del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus relative al caso ACCC/C/2015/128

78. A seguito delle conclusioni del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus relative al caso ACCC/C/2015/128, la Commissione tratterà le richieste di riesame interno presentate da soggetti ammissibili utilizzando il meccanismo descritto di seguito.

11.1 Soggetti abilitati a richiedere un riesame interno

79. Qualsiasi organizzazione non governativa che soddisfi i criteri indicati in appresso può chiedere alla Commissione un riesame interno delle decisioni in materia di aiuti di Stato elencate nella sezione 11.4, se l'attività oggetto dell'aiuto di Stato e/o una delle caratteristiche della misura di aiuto di Stato approvate da tale decisione che sono indissolubilmente legate all'oggetto dell'aiuto⁶ violano una o più norme specifiche del diritto ambientale dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 1367/2006.

⁵ Ex multis, sentenza del 22 marzo 1977, *Iannelli & Volpi SpA/Ditta Paolo Meroni*, Causa 74/76, EU:C:1977:51, punto 14: "Può accadere che determinate caratteristiche di un aiuto, contrastanti con disposizioni particolari del trattato (...), siano così indissolubilmente legate all'oggetto dell'aiuto, che risulti impossibile esaminarle in via autonoma, di guisa che la loro incidenza sulla compatibilità o sull'incompatibilità dell'aiuto nel suo complesso dev'essere in tal caso necessariamente valutata mediante il procedimento ex art. 93".

⁶ Cfr. sopra, ex multis, sentenza del 22 marzo 1977, *Iannelli & Volpi SpA/Ditta Paolo Meroni*, Causa 74/76, EU:C:1977:51, punto 14:

80. Un'organizzazione non governativa dovrebbe essere abilitata a presentare una richiesta di riesame interno ai sensi del punto 79, a condizione che:

- (a) sia una persona giuridica indipendente senza fini di lucro a norma del diritto nazionale o della prassi di uno Stato membro;
- (b) abbia come obiettivo primario dichiarato la promozione della tutela dell'ambiente nell'ambito del diritto ambientale;
- (c) sia stata costituita da più di due anni e persegua attivamente l'obiettivo di cui alla lettera b);
- (d) l'oggetto della richiesta di riesame interno rientri nel suo obiettivo e nelle sue attività.

11.2 Documentazione da fornire per determinare se un'organizzazione non governativa è abilitata a presentare una richiesta di riesame interno

81. Qualsiasi organizzazione non governativa che presenti una richiesta di riesame interno di una decisione in materia di aiuti di Stato ai sensi del punto 79 dovrebbe dimostrare di soddisfare i criteri di cui al punto 80 mediante i seguenti documenti:

- (a) statuto o regolamento interno dell'organizzazione non governativa oppure qualsiasi altro documento avente lo stesso valore in base alla prassi nazionale negli Stati membri in cui la legislazione non stabilisce né prevede che un'organizzazione non governativa adotti uno statuto o un regolamento interno;
- (b) relazioni annuali di attività dell'organizzazione non governativa relative agli ultimi due anni;
- (c) copia dell'atto di registrazione ufficiale presso le autorità nazionali per le organizzazioni non governative stabilite in paesi nei quali tale registrazione costituisce una condizione preliminare all'ottenimento della personalità giuridica;
- (d) se del caso, e fatto salvo l'obbligo di fornire i documenti di cui alle lettere da a) a c), qualsiasi informazione e documentazione da cui risulti che la Commissione abbia precedentemente riconosciuto la legittimazione dell'organizzazione non governativa a presentare richieste di riesame interno ai sensi del punto 79, insieme a una dichiarazione dell'organizzazione non governativa attestante che le condizioni di ammissibilità continuano ad essere soddisfatte;
- (e) qualora non possa trasmettere uno dei suddetti documenti per motivi che non le sono imputabili, l'organizzazione non governativa può fornire la prova necessaria utilizzando qualsiasi altro documento equivalente;
- (f) qualora dai documenti non risulti in modo chiaro che l'organizzazione non governativa in questione ha come obiettivo primario dichiarato la promozione della tutela dell'ambiente nel quadro del diritto ambientale, che è costituita da più di due anni e che persegue attivamente l'obiettivo suddetto oppure che l'oggetto della richiesta di riesame interno è riconducibile ai suoi obiettivi e alle sue attività, l'organizzazione presenta qualsiasi altro documento che provi il rispetto di tali criteri.

11.3 Rappresentanza da parte di un'organizzazione non governativa o di un avvocato

82. Qualora organizzazioni non governative siano rappresentate da un'organizzazione non governativa, si applica il punto 81.

83. Qualora organizzazioni non governative siano rappresentate da un avvocato, la richiesta dovrebbe contenere documenti e dati comprovanti che l'avvocato è abilitato a patrocinare dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro. Tali documenti possono comprendere un certificato rilasciato dall'ordine degli avvocati di uno Stato membro o qualsiasi altro documento avente la medesima finalità ai sensi delle norme nazionali. L'avvocato dovrebbe altresì produrre una procura che ne attesti il diritto di rappresentare il proprio cliente.

11.4 Decisioni in materia di aiuti di Stato per le quali può essere presentata una richiesta di riesame interno

84. Le organizzazioni non governative ammissibili possono presentare una richiesta di riesame interno delle decisioni definitive della Commissione in materia di aiuti di Stato che concludono un procedimento di indagine formale avviato a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, conformemente all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, se la base giuridica di tale decisione è:

- (i) l'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE;
- (ii) l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), prima parte, TFUE;
- (iii) l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE;
- (iv) l'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), TFUE;
- (v) l'articolo 107, paragrafo 3, lettera e), TFUE.

11.5 Contenuto di una richiesta di riesame interno

85. La richiesta di riesame interno di una decisione della Commissione ai sensi del punto 79 dovrebbe essere presentata per iscritto tramite il modulo di cui all'allegato III del regolamento [xx] e dovrebbe:

- (a) specificare la decisione definitiva della Commissione in materia di aiuti di Stato di cui è chiesto il riesame;
- (b) indicare le disposizioni specifiche del diritto ambientale dell'Unione che si presume siano state violate dall'attività sovvenzionata o da qualsiasi caratteristica della misura di aiuto di Stato notificata che sia indissolubilmente legata all'obiettivo dell'aiuto;
- (c) esporre i motivi della richiesta di riesame;
- (d) fornire informazioni e documenti pertinenti e strutturati nonché fatti o argomenti giuridici a sostegno di ciascuno di tali motivi;
- (e) indicare il nome e i recapiti della persona autorizzata a rappresentare la parte richiedente nei confronti di terzi ai fini del riesame interno;
- (f) addurre la prova che la parte richiedente è abilitata a presentare la richiesta conformemente ai criteri e alle condizioni di cui ai punti da 79 a 81.

86. La richiesta di riesame interno non dovrebbe superare le 10 pagine (esclusi i documenti comprovanti il rispetto dei criteri di ammissibilità di cui al punto 80 e altri allegati a sostegno della richiesta).

87. Gli allegati dovrebbero essere numerati, recare titoli indicati chiaramente ed essere citati nella richiesta di riesame interno per comprovare argomenti di fatto e/o di diritto specifici sollevati dall'organizzazione non governativa.

88. Ai fini del punto 85, lettera e), qualora più organizzazioni non governative presentino una richiesta congiunta, dovrebbe essere designato un punto di contatto unico.

89. Per accelerare la procedura di riesame interno, la Commissione incoraggia vivamente il ricorso alla deroga linguistica riportata di seguito, datata e firmata dall'organizzazione non governativa e presentata unitamente alla richiesta:

"Il sottoscritto/La sottoscritta, in rappresentanza dell'organizzazione non governativa che presenta la richiesta riguardante [specificare il numero e il titolo della decisione in materia di aiuti di Stato], conviene in via eccezionale di rinunciare ai diritti conferiti ai sensi dell'articolo 342 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1/1958 del Consiglio, e di acconsentire all'adozione e alla notifica della risposta della Commissione in lingua inglese, ai sensi dell'articolo 297 del trattato".

11.6 Valutazione da parte della Commissione

90. La Commissione dovrebbe procedere all'esame di una richiesta se è introdotta da soggetti ammissibili tramite il modulo di cui al punto 85, a meno che non sia manifestamente infondata o palesemente ingiustificata.

91. Qualora siano presentate più richieste di riesame interno in relazione a una stessa decisione in materia di aiuti di Stato, la Commissione può decidere di raggruppare le richieste e di trattarle come un'unica richiesta.

92. La Commissione dovrebbe verificare che gli elementi di prova addotti dall'organizzazione non governativa dimostrino che una o più disposizioni specifiche del diritto ambientale dell'Unione sono state violate dall'attività sovvenzionata o da una caratteristica della misura di aiuto di Stato notificato indissolubilmente legata all'obiettivo dell'aiuto.

93. Qualora, sulla base delle informazioni fornite ai sensi dei punti da 79 a 81, non sia in grado di valutare pienamente se le condizioni o i criteri sono soddisfatti, la Commissione dovrebbe invitare la parte richiedente a fornire informazioni o documenti aggiuntivi e, se del caso, una versione non riservata di tali documenti o informazioni. La parte richiedente dovrebbe rispondere entro un termine ragionevole, non superiore a 30 giorni, stabilito dalla Commissione. Durante tale periodo, i termini di cui ai punti 107 e 108 dovrebbero essere sospesi.

94. La Commissione invia la richiesta di riesame interno allo Stato membro la cui misura è stata autorizzata dalla decisione in materia di aiuti di Stato oggetto del riesame, al fine di permettergli di formulare le sue osservazioni e, se del caso, di presentare una versione non riservata di queste ultime. Durante tale periodo di consultazione, che non supera 30 giorni, i termini di cui ai punti 107 e 108 dovrebbero essere sospesi.

95. Se del caso, la Commissione può consultare altre autorità nazionali competenti di qualsiasi Stato membro per verificare e valutare le informazioni trasmesse dall'organizzazione non governativa o dall'avvocato in questione in merito ai criteri di ammissibilità di cui al punto 80 o ai motivi della richiesta. Le autorità nazionali consultate dovrebbero fornire una versione non riservata delle loro osservazioni, se del caso. Durante tale periodo di consultazione, che non supera 30 giorni, i termini di cui ai punti 107 e 108 dovrebbero essere sospesi.

11.7 Termini

96. La richiesta di riesame interno dovrebbe essere presentata dall'organizzazione non governativa entro un termine non superiore a otto settimane dalla pubblicazione della decisione in materia di aiuti di Stato della Commissione.

97. La Commissione dovrebbe fornire una risposta motivata quanto prima e comunque entro 16 settimane dalla scadenza del termine di otto settimane di cui al punto 96.

98. Qualora, nonostante la dovuta diligenza, non sia in grado di rispettare il termine di cui al punto 97, la Commissione dovrebbe informare quanto prima, e al più tardi entro il termine indicato al punto precedente, l'organizzazione non governativa che ha presentato la richiesta in merito al termine entro il quale intende trasmettere la propria risposta. In ogni caso, la Commissione dovrebbe agire entro 22 settimane dalla scadenza del termine di otto settimane di cui al paragrafo 96.

11.8 Procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia

99. L'organizzazione non governativa che ha presentato la richiesta di riesame interno conformemente al punto 79 può intentare un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia a norma del TFUE.

11.9 Trasmissione elettronica delle richieste di riesame interno

100. Le richieste di riesame interno di una decisione in materia di aiuti di Stato conformemente al punto 79 dovrebbero essere trasmesse tramite l'apposito sistema online accessibile al pubblico sul sito web della Commissione.

11.10 Pubblicazione e sistemi online per la ricezione delle richieste

101. La Commissione dovrebbe pubblicare tutte le richieste su un apposito sito web quanto prima dopo la ricezione e le sue risposte quanto prima dopo la loro adozione."

8. Alla **sezione 3** ("Pre-notifica"), il punto 16 del codice delle migliori pratiche è così modificato:

"I tempi e le modalità dei contatti pre-notifica dipendono in ampia misura dalla complessità del caso. Benché tali contatti possano protrarsi per svariati mesi, non dovrebbero di norma superare i 12 mesi."

9. La **sezione 6** ("Procedura semplificata per casi semplici") del codice delle migliori pratiche è soppressa.

10. **Applicabilità**

9.1 La Commissione applicherà le modifiche relative alla sezione 3 ("Pre-notifica") e alla sezione 6 ("Procedura semplificata per casi semplici") dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

9.2 La Commissione applicherà la nuova sezione 11 ("Meccanismo di riesame interno a seguito delle conclusioni del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus relative al caso ACCC/C/2015/128") alle decisioni definitive della Commissione ai sensi della nuova sezione 11.4. Tali decisioni si basano su notifiche per le quali gli Stati membri hanno confermato che né l'attività sovvenzionata né alcuna caratteristica della misura di aiuto di Stato notificata che è indissolubilmente legata all'oggetto dell'aiuto viola il diritto ambientale dell'Unione, conformemente al regolamento [xx].

9.3 Per gli aiuti non notificati, la Commissione applicherà la nuova sezione 11 alle decisioni definitive della Commissione che concludono un procedimento di indagine formale di cui alla nuova sezione 11.4 nei casi in cui la decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE sia stata adottata dopo la pubblicazione del regolamento [xx] nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

11. Nuova numerazione

A seguito delle modifiche di cui sopra, le attuali sezioni 7 ("Procedimento di indagine formale"), 8 ("Indagini per settori economici e per strumenti di aiuto"), 9 ("Denunce formali"), 10 ("Piani di valutazione") e 11 ("Controllo") diventano rispettivamente le sezioni 6, 7, 8, 9 e 10.